Il Recesso nelle Società di Capitali tra Tutela dell'Investimento e Stabilità dell'Organizzazione: S.p.A. e S.r.l. alla Prova della più Recente Giurisprudenza

Il contributo analizza il diritto di recesso nelle società di capitali dopo la riforma del 2003, confrontando le discipline di S.p.A. e S.r.l. L'indagine approfondisce il rapporto tra tutela del socio, autonomia statutaria e stabilità dell'impresa.Particolare attenzione è dedicata alle cause di recesso e alla possibilità di prevedere un'uscita ad nutum. Alla luce della recente giurisprudenza, vengono esaminati l'efficacia della dichiarazione e il momento della perdita dello status soci. L'analisi considera infine il comportamento del socio nelle operazioni complesse e i limiti all'esercizio opportunistico del diritto.

Indice

Il Recesso Dopo la Riforma Societaria: un Istituto Unitario o due Differenti Modelli di Exit? 3

Le Cause di Recesso e i Confini dell'Autonomia Statutaria: la Maggiore "Apertura" della S.r.l. è Davvero Tale? 7

Quando il Socio Cessa di Essere Socio? L'Efficacia del Recesso e il Nuovo Principio di Cass. N. 15087/2025 12

Dal Voto al Comportamento Complessivo del Socio: il "Non Concorso" nelle Operazioni Complesse e i Limiti all'Exit Opportunistico. 15

Il Recesso Dopo la Riforma Societaria: un Istituto Unitario o due Differenti Modelli di Exit?

La storia del recesso nelle società di capitali riflette una tensione mai del tutto risolta tra due esigenze contrapposte: da un lato, la libertà del socio di sottrarsi a un investimento del quale siano mutate le condizioni essenziali; dall'altro, la stabilità dell'organizzazione societaria e la conservazione delle risorse destinate all'esercizio dell'impresa. Nel sistema originario del Codice civile del 1942, il punto di equilibrio era nettamente spostato verso il secondo polo. Il recesso veniva concepito come un evento eccezionale e potenzialmente destabilizzante, ammesso in ipotesi tassative e accompagnato da criteri di liquidazione poco favorevoli al socio. Alla base di questa impostazione vi era l'esigenza di impedire che una scelta individuale potesse sottrarre risorse al patrimonio sociale, pregiudicando la continuità dell'impresa e le aspettative dei creditori.[1]

La riforma del 2003 ha profondamente modificato tale prospettiva. L'ampliamento delle cause di recesso, la valorizzazione dell'autonomia statutaria e l'introduzione di criteri di liquidazione diretti a riflettere il valore effettivo della partecipazione mostrano il passaggio da una disciplina fondata sul disfavore per l'uscita del socio a un sistema nel quale il recesso assume una funzione essenziale nell'equilibrio dei rapporti endosocietari. Esso costituisce, anzitutto, un contrappeso al principio maggioritario: se la maggioranza può modificare il contratto sociale senza il consenso unanime dei partecipanti, il socio che non abbia concorso a una decisione capace di alterare significativamente le condizioni originarie del proprio investimento deve poter sciogliere unilateralmente il rapporto e ottenere la liquidazione della partecipazione.[2]

Il recesso, tuttavia, non opera soltanto come rimedio difensivo contro le decisioni della maggioranza. Nelle società prive di un mercato liquido delle partecipazioni, esso rappresenta anche uno strumento di disinvestimento. La cessione della partecipazione presuppone infatti

l'esistenza di un acquirente disposto a corrisponderne un prezzo adeguato; il recesso, invece, consente al socio, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, di ottenere la liquidazione della partecipazione attraverso il procedimento previsto dalla legge, che coinvolge la società e può interessare anche gli altri soci o un terzo. A questa funzione di exit si affianca una funzione di voice: la prospettiva che una determinata decisione possa provocare il recesso di uno o più soci, imponendo alla società il costo della liquidazione, può condizionare le scelte della maggioranza e favorire una rinegoziazione del programma societario.[3] Il recesso non elimina, dunque, il potere maggioritario, ma ne rende economicamente percepibili le conseguenze.

Questa comune matrice funzionale potrebbe indurre a configurare il recesso nella S.p.A. e nella S.r.l. come manifestazione di un istituto sostanzialmente unitario. Una simile conclusione, però, deve essere precisata. La riforma non ha introdotto una disciplina generale del recesso applicabile indistintamente a tutte le società di capitali, ma ha predisposto due regolamentazioni autonome: gli artt. 2437 ss. c.c. per la S.p.A. e l'art. 2473 c.c. per la S.r.l. La scelta non è meramente formale, poiché riflette la diversa natura della partecipazione nei due tipi societari. Nella S.p.A. la partecipazione tende a presentarsi come una frazione standardizzata e potenzialmente circolante dell'investimento complessivo. Il recesso protegge pertanto, in primo luogo, l'azionista rispetto alle modificazioni che incidano in maniera significativa sul rischio, sul valore o sui diritti connessi all'investimento. Tale impostazione emerge anche dalla distinzione tra società aperte e società chiuse: soltanto nelle S.p.A. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso. Nelle società aperte, invece, l'esigenza di certezza e stabilità del capitale, insieme alla possibilità, almeno in linea di principio, dell'azionista di disinvestire attraverso il mercato, giustifica una delimitazione più rigorosa delle ipotesi di uscita.

La S.r.l. presenta una fisionomia parzialmente diversa. La quota non rappresenta necessariamente un investimento impersonale e standardizzato, ma può incorporare una posizione modellata sulle caratteristiche del singolo socio, come dimostra la possibilità di attribuirgli particolari diritti riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili. In tale contesto, il recesso non protegge soltanto il valore economico della partecipazione, ma anche l'assetto personale e organizzativo sul quale il socio aveva fatto affidamento al momento dell'ingresso nella società. Si spiega così tanto il più ampio spazio attribuito all'autonomia dell'atto costitutivo quanto la previsione del recesso in presenza di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante alterazione dei diritti attribuiti ai singoli soci. Inoltre, se la società è contratta a tempo indeterminato, ciascun socio può recedere in ogni momento, con il preavviso previsto dall'art. 2473 c.c.

La differenza non deve tuttavia essere esasperata. Anche nella S.p.A., soprattutto se chiusa e caratterizzata da una compagine sociale ristretta, la partecipazione può assumere una marcata dimensione personale; allo stesso modo, la quota di S.r.l. può costituire un investimento prevalentemente finanziario. La distinzione tra i due modelli non dipende quindi esclusivamente dalla realtà concreta della singola società, ma dalla diversa disciplina tipologica predisposta dal legislatore. La S.p.A. muove tendenzialmente dalla protezione dell'investimento azionario; la S.r.l. riconosce maggiore rilievo alla posizione individuale del socio e all'equilibrio negoziale definito nell'atto costitutivo. Alla luce di ciò, il recesso dopo la riforma può essere considerato unitario sul piano della funzione, ma differenziato sul piano della disciplina. In entrambi i tipi societari esso persegue l'equilibrio tra principio maggioritario, tutela della minoranza e stabilità dell'impresa; cambiano, tuttavia, il bene immediatamente protetto e l'intensità dell'autonomia statutaria. Gli artt. 2437 e 2473 c.c. delineano così due declinazioni dello stesso principio: nella S.p.A. prevale la

tutela dell'investimento rispetto alla trasformazione delle sue condizioni essenziali; nella S.r.l. il recesso protegge anche la dimensione personale e contrattuale della partecipazione. L'unità dell'istituto si accompagna, dunque, alla sua differenziazione tipologica.

[1] C. Vasta, L'efficacia della dichiarazione di recesso dalla società per azioni e la perdita dello status socii, in Orizzonti del diritto commerciale, spec. pp. 4 ss.

[2] D. Fico, Il diritto di recesso del socio nelle società di capitali, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, pp. 1 ss.

[3] D. Fico, op. cit., pp. 2 ss., ove il recesso viene ricostruito sia come strumento di tutela della minoranza e di disinvestimento, sia come mezzo di contrattazione endosocietaria.

G.A.M. Trimarchi, Il recesso del socio dai tipi societari capitalistici e applicativi notarili, Studio d'impresa n. 188-2011/I, Consiglio Nazionale del Notariato, 2011.

Le Cause di Recesso e i Confini dell'Autonomia Statutaria: la Maggiore "Apertura" della S.r.l. è Davvero Tale?

La differente configurazione del recesso nella S.p.A. e nella S.r.l. emerge con particolare evidenza sul terreno delle cause che ne consentono l'esercizio. In entrambi i modelli il legislatore individua alcune modificazioni del programma societario talmente rilevanti da attribuire al socio che non le abbia condivise il diritto di sciogliere unilateralmente il proprio rapporto con la società. Dietro questa apparente uniformità, tuttavia, gli artt. 2437 e 2473 c.c. delineano sistemi sensibilmente diversi quanto alla classificazione delle cause di recesso e allo spazio riconosciuto all'autonomia statutaria.

Nella S.p.A. il legislatore costruisce una disciplina analitica, distinguendo tra cause legali inderogabili, cause legali derogabili e cause convenzionali. Le prime, elencate dall'art. 2437, comma 1, c.c., riguardano deliberazioni capaci di incidere sulle basi essenziali dell'investimento, come la modificazione della clausola dell'oggetto sociale che consenta un cambiamento significativo dell'attività, la trasformazione della società, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di cause di recesso o la modificazione dei criteri di determinazione del valore delle azioni. Si tratta di ipotesi nelle quali lo statuto non può escludere né rendere più gravoso l'esercizio del diritto. Più di recente, Cass. 14 novembre 2025, n. 30133, ha precisato che, nell'ambito di un'operazione complessa e unitaria, il socio che abbia prestato il proprio consenso a una delle fasi necessarie può non avere diritto di recedere dalla deliberazione conclusiva.[1] Il secondo comma contempla invece cause eliminabili mediante una previsione statutaria, mentre il quarto consente l'introduzione di ulteriori fattispecie di recesso, ma esclusivamente nelle società che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio. La limitazione è coerente con la possibilità, per l'azionista,

di disinvestire attraverso il mercato e con l'esigenza di stabilità del capitale. Nelle S.p.A. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, invece, la minore possibilità di trasferire le azioni può rendere utile un ampliamento convenzionale delle ipotesi di uscita. L'autonomia statutaria finisce così per assolvere una funzione compensativa: quanto minore è la concreta trasferibilità dell'investimento, tanto maggiore può essere l'utilità di un diritto di recesso costruito su misura dai soci.[2]

La formulazione dell'art. 2473 c.c. sembra riconoscere uno spazio ancora più ampio all'autonomia privata, stabilendo in apertura che l'atto costitutivo determina quando il socio possa recedere e le relative modalità. La norma individua poi una serie di ipotesi nelle quali il diritto spetta "in ogni caso", tra cui il cambiamento dell'oggetto o del tipo sociale, la fusione, la scissione, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di cause statutarie di recesso e il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. Il riferimento alle operazioni che incidono concretamente sull'oggetto sociale e ai diritti particolari conferma la maggiore sensibilità della disciplina della S.r.l. verso la dimensione personale e organizzativa della partecipazione. Il diritto di uscita può essere giustificato non soltanto dalla modifica formale di una clausola statutaria, ma anche dall'alterazione sostanziale dell'equilibrio sul quale il socio aveva fondato la propria adesione alla società. L'atto costitutivo può inoltre collegare il recesso a eventi ulteriori, oggettivi o soggettivi, purché le relative clausole siano formulate in modo sufficientemente determinato e non eludano le regole poste a tutela del capitale e dei creditori.

Da questa disciplina non può però ricavarsi un generale diritto del socio di S.r.l. a sciogliersi liberamente dal vincolo sociale. Lo dimostra Cass. 5 settembre 2022, n. 26060, relativa a una società il cui termine di durata era fissato al 2050. La Corte ha escluso che una durata statutaria

particolarmente lunga possa essere automaticamente assimilata alla durata indeterminata prevista dall'art. 2473, comma 2, c.c. Il recesso ad nutum riconosciuto dalla legge opera soltanto quando la società sia effettivamente contratta a tempo indeterminato; la presenza di un termine, benché lontano, impedisce di applicare tale disciplina.[3] La soluzione è significativa perché ridimensiona l'idea secondo cui la struttura personalistica della S.r.l. implicherebbe necessariamente una maggiore libertà individuale di uscita. La Cassazione privilegia il dato testuale e sottolinea l'esigenza di assicurare certezza ai rapporti societari, continuità al progetto imprenditoriale e tutela ai creditori, i quali fanno affidamento sul patrimonio della società. Inoltre, collegare il diritto di recesso alla durata presumibile della vita del socio produrrebbe risultati variabili in ragione dell'età del singolo partecipante: lo stesso termine statutario potrebbe essere considerato eccessivo per un socio anziano e ragionevole per uno più giovane. La decisione non esclude, però, che l'atto costitutivo di una S.r.l. possa prevedere espressamente una causa convenzionale di recesso libero. Essa nega soltanto che tale diritto possa essere desunto implicitamente dalla particolare lunghezza del termine di durata. Proprio questa distinzione permette di comprendere il rapporto tra autonomia statutaria e stabilità societaria: il socio non può attribuirsi unilateralmente una facoltà di uscita non prevista dalla legge o dal contratto, mentre i soci possono disciplinarla preventivamente nell'atto costitutivo, rendendone conoscibili presupposti, modalità e conseguenze.

In questa prospettiva assume particolare rilievo Cass. 29 gennaio 2024, n. 2629, con la quale la Suprema Corte ha riconosciuto la validità, in una S.p.A. chiusa costituita a tempo determinato, di una clausola statutaria che attribuiva ai soci il diritto di recedere ad nutum. Secondo la Corte, la facoltà prevista dall'art. 2437, comma 4, c.c. di introdurre ulteriori cause di recesso comprende anche la possibilità di subordinare l'uscita alla sola volontà del socio, purché sia rispettato un termine di preavviso adeguato.[4] La soluzione era già stata sostenuta dalla Massima n. 74 del

Consiglio Notarile di Milano del 22 novembre 2005, che ammette cause convenzionali di recesso anche ad nutum, con un preavviso di almeno 180 giorni. La massima precisa, inoltre, che il diritto può essere attribuito a tutti i soci o, nella S.r.l., anche solo ad alcuni di essi; nella S.p.A., a una o più categorie di azioni.[5]

Il confronto tra le due pronunce produce un risultato solo apparentemente paradossale. Nella S.r.l. a tempo determinato la Cassazione nega l'esistenza di un recesso libero non espressamente previsto; nella S.p.A. chiusa ammette invece che lo statuto lo introduca volontariamente. Le decisioni non dipendono, quindi, da una maggiore apertura tipologica della S.p.A. rispetto alla S.r.l., ma dalla distinzione tra integrazione giudiziale del contratto sociale e autonomia statutaria. Nel primo caso, il giudice non può trasformare una società a tempo determinato in una società a tempo indeterminato sulla base di una valutazione elastica della durata; nel secondo, sono gli stessi soci a includere consapevolmente nel regolamento sociale una possibilità aggiuntiva di disinvestimento.

La vera linea di confine non corre allora tra S.p.A. rigida e S.r.l. flessibile, bensì tra recesso imposto dalla legge e recesso costruito dall'autonomia privata. La maggiore elasticità della S.r.l. riguarda la capacità dell'atto costitutivo di modellare la posizione del socio e le vicende che ne giustificano l'uscita; non si traduce in una naturale precarietà del rapporto sociale. Tanto nella S.r.l. quanto nella S.p.A. chiusa, la libertà di exit può essere ampliata, ma deve risultare da una scelta statutaria riconoscibile e coerente con la protezione dell'organizzazione, del patrimonio sociale e dei creditori. L'autonomia statutaria non si pone, pertanto, in opposizione alla stabilità dell'impresa: ne costituisce uno strumento di programmazione preventiva

[1] Cass, 14 novembre 2025, n. 30133.

[2] Fondazione Telos, Il diritto di recesso nelle società di capitali, con prefazione di P. Lucantoni, Roma, 2024, spec. pp. 9 ss.

[3] Cass., sez. I, 5 settembre 2022, n. 26060.

[4] Cass., sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2629.

[5] Consiglio notarile di Milano, Commissione società, massima n. 74, Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.).

Quando il Socio Cessa di Essere Socio? L'Efficacia del Recesso e il Nuovo Principio di Cass. N. 15087/2025

Quando il socio di una società per azioni comunica il recesso, cessa immediatamente di essere socio oppure conserva tale qualità fino a quando riceve il rimborso delle proprie azioni? La domanda è rilevante perché il momento in cui il recesso produce effetto determina quando cessano i diritti sociali e quali strumenti restano a disposizione del socio. Con la sentenza n. 15087 del 5 giugno 2025, la Prima sezione civile della Cassazione ha affermato che il recesso è un atto unilaterale recettizio: diventa efficace quando la dichiarazione del socio perviene alla società. La liquidazione delle azioni, invece, è una fase successiva, che riguarda il valore da rimborsare e non il momento in cui si scioglie il vincolo sociale [1]. La Corte separa così due momenti che, pur collegati nella procedura, hanno funzioni giuridiche diverse.

La conclusione della Cassazione si fonda anche sul terzo comma dell'art. 2437-bis c.c. La disposizione stabilisce che il recesso, se già esercitato, è privo di efficacia quando, entro novanta giorni, la società revoca la deliberazione che lo legittima oppure delibera il proprio scioglimento. Secondo la Corte [2], questa previsione presuppone che il recesso abbia già prodotto effetti: se la legge disciplina la sua successiva inefficacia, significa che la dichiarazione non resta sospesa fino alla liquidazione. Revoca e scioglimento operano quindi come condizioni risolutive degli effetti già sorti. Quando una di queste circostanze si verifica nel termine previsto, il socio riacquista ex tunc lo *status socii,* cioè come se la perdita della qualità di socio non si fosse consolidata. La perdita dello status produce conseguenze concrete già dalla comunicazione del recesso. Secondo la sentenza, il socio receduto non può più esercitare i diritti patrimoniali e corporativi collegati alla partecipazione, come il voto e la partecipazione alla vita assembleare; resta invece da completare il procedimento volto a determinare e corrispondere il valore delle azioni. L'art. 2437-bis, secondo

comma, prevede inoltre che le azioni per le quali è stato esercitato il recesso non possano essere cedute e debbano essere depositate presso la sede sociale. La Cassazione descrive perciò la situazione come un "congelamento" della partecipazione: il procedimento di liquidazione, regolato anche dall'art. 2437-quater c.c., serve a definire il rimborso, ma non rinvia a quel momento la cessazione dei diritti sociali

La vicenda concreta aiuta a comprendere l'importanza della regola. Dopo una modifica statutaria, una socia aveva esercitato il recesso; successivamente, l'assemblea aveva revocato la deliberazione che aveva consentito di recedere. Si poneva allora il problema di stabilire se la socia, avendo perso lo status con la comunicazione, potesse impugnare la decisione di revoca. La Cassazione ha riconosciuto che, quando la revoca o lo scioglimento intervengono entro novanta giorni, il socio riacquista retroattivamente la qualità di socio e, con essa, la legittimazione a impugnare. La pronuncia chiarisce quindi sia l'effetto iniziale del recesso sia la possibile reintegrazione del socio, collegandola al comportamento della società nel termine fissato dalla legge

Il principio va comunque letto entro il suo ambito: la sentenza riguarda il recesso da una società per azioni e non consente, da sola, di applicare la stessa soluzione a ogni tipo societario. Il contributo di Anna Masi, dedicato al confronto tra società di persone e società di capitali, è utile proprio perché introduce una valutazione critica della tesi accolta dalla Cassazione. L'autrice esamina gli inconvenienti che possono derivare dalla perdita immediata dello status e dei diritti sociali prima della liquidazione, e mette in relazione la diversa disciplina con gli interessi del socio recedente e con le caratteristiche delle partecipazioni nei diversi tipi di società. Il confronto dottrinale mostra dunque che la questione non si esaurisce nell'individuare una data: occorre

considerare anche le conseguenze che quella scelta produce per il socio, per la società e per gli altri partecipanti.

In conclusione, per la S.p.A. il principio affermato da Cass. n. 15087/2025 individua nella ricezione della dichiarazione da parte della società il momento in cui il socio perde lo status socii, senza dover attendere la liquidazione delle azioni. Questa efficacia, tuttavia, può venire meno retroattivamente se entro novanta giorni la società revoca la delibera che aveva legittimato il recesso o delibera il proprio scioglimento. La decisione distingue così la cessazione dei diritti sociali dal diritto a ottenere la liquidazione, e chiarisce che la posizione del recedente può essere successivamente ricostituita ex tunc. Il suo principio offre una risposta precisa per la S.p.A., mentre il confronto con gli altri tipi societari e le osservazioni critiche della dottrina invitano a mantenere circoscritta la portata della regola.

[1] massima e testo su giurisprudenzadelleimprese.it

[2] Cassazione n.15087/2025; https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com

[3] Anna Masi, “Quando si perde lo status socii a seguito del recesso? Società di persone e società di capitali a confronto”, Giurisprudenza commerciale, 2025, n. 2, pp. 318–340, scheda IRIS Sapienza.

Dal Voto al Comportamento Complessivo del Socio: il "Non Concorso" nelle Operazioni Complesse e i Limiti all'Exit Opportunistico.

Il diritto di recesso costituisce uno strumento di tutela del socio di società per azioni, consentendogli, nei casi previsti dalla legge, di sciogliere il proprio rapporto con la società quando determinate modificazioni incidano significativamente sulle condizioni della partecipazione sociale. La disciplina è contenuta principalmente nell'art. 2437 c.c., il cui primo comma riconosce il diritto di recedere ai soci che «non hanno concorso alle deliberazioni» riguardanti specifiche modificazioni statutarie. La disposizione pone, tuttavia, un problema interpretativo: per stabilire se il socio abbia concorso a una deliberazione, occorre considerare esclusivamente la posizione assunta durante la votazione oppure è necessario valutare anche il suo comportamento nelle fasi precedenti dell'operazione? La questione assume particolare rilevanza quando la deliberazione finale costituisce soltanto l'ultimo passaggio di un procedimento societario più articolato.

La questione è stata affrontata dalla Corte di cassazione [1] che ha adottato un'interpretazione del concorso alla deliberazione attenta alla struttura concreta dell'operazione societaria. Secondo la Corte, occorre distinguere due ipotesi. Quando la deliberazione costituisce un avvenimento autonomo, verificatosi in un preciso momento, il diritto di recesso spetta ai soci assenti, dissenzienti o astenuti, purché ricorrano gli altri presupposti di legge. Diversamente, quando la deliberazione rappresenta l'atto conclusivo di un'operazione complessa, composta da passaggi inscindibilmente e causalmente collegati, assume rilevanza anche il consenso precedentemente manifestato dal socio a uno degli atti che ne costituiscono una componente necessaria. In questa seconda ipotesi, dunque, la mancata espressione di un voto favorevole alla deliberazione finale non è, da sola, sufficiente a fondare il diritto di recesso. Il criterio elaborato dalla Cassazione richiede, pertanto, di ricostruire il collegamento tra le diverse fasi dell'operazione. Non è

sufficiente dimostrare che il socio abbia partecipato a precedenti assemblee o abbia genericamente sostenuto la gestione societaria: occorre verificare se il suo consenso abbia riguardato un atto necessario alla realizzazione del risultato finale, già conosciuto dal socio fin dall'inizio. Si pensi, ad esempio, a un progetto di riorganizzazione societaria articolato in più passaggi, nel quale una deliberazione preparatoria costituisca il presupposto indispensabile per una successiva modifica statutaria. Se il socio abbia consapevolmente prestato il proprio consenso alla prima fase, inserita in un procedimento unitario, la sua successiva opposizione alla deliberazione conclusiva potrebbe non essere sufficiente a legittimare il recesso. La valutazione deve comunque essere compiuta caso per caso, evitando di equiparare automaticamente qualsiasi partecipazione precedente al concorso nella deliberazione finale. [2]

L'interpretazione della Corte presenta importanti implicazioni rispetto al fenomeno dell'exit opportunistico, espressione con cui si può descrivere, in senso economico, il tentativo del socio di uscire dalla società sfruttando una specifica modificazione societaria, nonostante abbia precedentemente contribuito alla realizzazione dell'operazione che l'ha determinata. Il rischio è che il recesso venga utilizzato in modo strumentale, consentendo al socio di beneficiare delle fasi preparatorie di un progetto e, successivamente, di sottrarsi alle sue conseguenze economiche. La pronuncia sembra quindi valorizzare l'esigenza di coerenza tra la condotta precedentemente tenuta dal socio e il successivo esercizio del diritto di recesso. Tuttavia, è necessario evitare che tale esigenza si traduca in una compressione ingiustificata della tutela riconosciuta dalla legge. L'eventuale carattere opportunistico della condotta non può essere presunto sulla base di un semplice ripensamento del socio: deve essere accertato attraverso la ricostruzione dell'operazione e la verifica dell'effettivo contributo causale prestato alla sua realizzazione. [3] La soluzione adottata dalla Cassazione solleva, infine, una questione di equilibrio tra due esigenze contrapposte.

Da un lato, il diritto di recesso costituisce uno strumento di tutela del socio e non può essere escluso al di fuori dei presupposti riconosciuti dall'ordinamento. Dall'altro, la possibilità di valutare il concorso del socio alla luce dell'intera operazione consente di evitare che la deliberazione finale venga considerata artificialmente separata dagli atti che ne hanno reso possibile l'adozione. La difficoltà consiste nell'individuare un criterio sufficientemente rigoroso da impedire condotte opportunistiche, senza trasformare la partecipazione a una fase preparatoria in una rinuncia generalizzata al diritto di recesso. In questa prospettiva, il collegamento causale tra gli atti, la loro necessità rispetto al risultato finale e la conoscenza originaria del progetto rappresentano elementi essenziali per delimitare l'ambito applicativo del principio. L'orientamento in esame contribuisce così a una lettura sostanziale del concorso alla deliberazione, nella quale la posizione del socio viene valutata alla luce della concreta struttura dell'operazione societaria.

[1] Cass. civ., sez. I, 14 novembre 2025, n. 30133: nel principio di diritto riportato nella decisione, la Corte distingue tra deliberazione come «fatto puntuale nel tempo» e deliberazione quale ultimo atto di un'operazione composta da fatti «inscindibilmente e causalmente collegati».

[2] «Recesso del socio: deliberazione e operazione complessa», Panari e Timori

[3] Euroconference News, 25 novembre 2025